

Determinazione 29 giugno 2016, n. 17/2016

Prime disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per il periodo 2016-2019.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il 29 giugno 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 88, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2013, 180/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 180/2013);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 646/2015/R/EEL, come successivamente modificato e integrato (di seguito TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015), ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 233/2016/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- la Parte III del TIT disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2016 - 2019 (di seguito: NPR1), relativi alla:
 - a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo. 33);
 - b) perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 (articolo. 34);
 - c) perequazione dei costi di trasmissione (articolo. 35);
- con riferimento al NPR1, il comma 32.5 del TIT stabilisce che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa per i servizi

energetici e ambientali (di seguito: Cassa) siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità (di seguito: DIUC), stabilendo altresì che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla suddetta determinazione sia sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95;

- il comma 32.6 del TIT stabilisce altresì che, ai fini della sopra menzionata determinazione, il Direttore della DIUC si attenga ai seguenti principi e criteri generali:
 - a) agli esercenti sono concessi non meno di 30 giorni per l'invio dei dati di perequazione;
 - b) in relazione alle perequazioni di cui agli articoli 33 e 35 del TIT, possono essere previsti meccanismi di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
 - c) in relazione a ciascun anno t del NPR1, la quantificazione dei saldi di perequazione, ovvero la loro determinazione a conguaglio, è prevista in tempi compatibili con l'erogazione dei medesimi saldi, entro il 31 dicembre dell'anno $t+1$;
- il comma 32.7 del TIT stabilisce che, nel caso in cui le imprese non rispettino i termini e le modalità previste dalla determinazione di cui al comma 32.5 del TIT, la Cassa provveda a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti in ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa distributrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa impresa distributrice inadempiente al sistema di perequazione nel suo complesso;
- il comma 32.11 del TIT prevede che, in relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attenga alle indicazioni dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del calcolo dei ricavi (ammessi ed effettivi) rilevanti ai fini della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 33 del TIT), si rende necessario acquisire, per ciascuna tipologia contrattuale c prevista dal comma 2.2 del TIT, e con il dettaglio coerente con la struttura della tariffa obbligatoria di cui all'articolo 9 del TIT e della tariffa obiettivo DI di cui all'articolo 29 del medesimo TIT, informazioni relative a:
 - a) numero medio annuo di punti di prelievo attivi nel periodo considerato;
 - b) potenza media complessivamente impegnata nel periodo considerato;
 - c) quantitativi di energia elettrica prelevati, di competenza del periodo considerato;
- le variabili individuate al precedente alinea sono utilizzate ai fini della valorizzazione dei ricavi ammessi ed effettivi derivanti rispettivamente dall'applicazione delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 8 del TIT e delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 9 del medesimo TIT, ivi incluse le maggiorazioni destinate al Fondo per eventi eccezionali;

- ai fini del calcolo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della perequazione di cui all'articolo 33 del TIT, si rende altresì necessario acquisire informazioni riguardo ai costi ed ai ricavi di ciascuna impresa distributrice derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 15 del TIT ai prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione;
- il comma 33.2 del TIT prevede che l'ammontare di perequazione di cui all'articolo 33 sia maggiorato dei minori ricavi calcolati applicando all'energia elettrica destinata ad usi propri di trasmissione e di distribuzione la componente *TRAS* di cui all'articolo 7 e, limitatamente alle imprese distributrici non direttamente connesse alla RTN, la tariffa obbligatoria di cui all'articolo 9 per il servizio di distribuzione; a tale fine si rende necessario acquisire informazioni riguardo ai volumi di servizio relativi ai suddetti usi propri, di competenza del periodo considerato;
- ai fini del calcolo dei ricavi (ammessi ed effettivi) rilevanti ai fini della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe *D2* e *D3*, (articolo 34 del TIT), si rende necessario acquisire informazioni relative a:
 - a) numero medio annuo di punti di prelievo attivi nel periodo considerato, con separata indicazione del numero di punti di prelievo ai quali sono state applicate rispettivamente la tariffa *D2* e la tariffa *D3*;
 - b) potenza media complessivamente impegnata da ciascuno dei raggruppamenti di utenze individuati al precedente punto;
 - c) quantitativi di energia elettrica prelevati da ciascuno dei raggruppamenti di utenze, di competenza del periodo considerato, ripartiti negli scaglioni di consumo previsti dalle tariffe *D2* e *D3*;
- con riferimento alla perequazione dei costi di trasmissione (articolo 35 del TIT), per ciascuna impresa *m*, sono necessarie informazioni relative ai:
 - a) prelievi di energia elettrica effettuati nel periodo considerato dall'impresa distributrice nei punti di interconnessione tra una rete di distribuzione e la RTN, nonché nei punti di interconnessione ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.1 del TIT;
 - b) prelievi di energia elettrica nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali appartenenti alle tipologie di cui al comma 2.2 del TIT, nonché nei punti di interconnessione con reti di altre imprese distributrici ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.1 del TIT;
 - c) potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione, prelevata da ciascuna impresa distributrice;
 - d) potenza impegnata nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali appartenenti alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere da g) a i), del TIT, nonché nei punti di interconnessione con reti di altre imprese distributrici ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.1 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini degli aggiornamenti delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, le imprese comunicano, tramite il sistema telematico denominato "*Volumi di servizio erogati – DIS*", le grandezze di scala relative al numero di punti di prelievo, alla potenza complessivamente impegnata, e all'energia prelevata dai medesimi punti di prelievo, per ciascuna tipologia

contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT, relative ai valori di consuntivo dell'anno $t-2$ e ai valori di preconsuntivo dell'anno $t-1$, rispetto all'anno di applicazione delle tariffe;

- il livello di dettaglio con il quale sono state raccolte le informazioni di cui al precedente alinea ai fini dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2016 non risulta pienamente idoneo ai fini della valorizzazione dei ricavi effettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 9 del TIT, non essendo disponibili dati di dettaglio coerenti con la struttura della tariffa obbligatoria di cui all'articolo 9 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- il TIT approvato con la deliberazione 654/2015 ha modificato la struttura dei corrispettivi previsti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese dalla RTN, prevedendo l'applicazione di una componente *CTR* binomia, con corrispettivi espressi rispettivamente in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/kW;
- con la deliberazione 233/2016 sono state approvate tariffe di riferimento in via provvisoria, ai sensi del comma 4.1, lettera a), della deliberazione 654/2015, nei confronti delle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- il comma 4.1, lettera b), punto ii), della deliberazione 654/2015 ha rimandato a successivo provvedimento, la definizione di criteri di riconoscimento parametrico dei costi per il servizio di distribuzione e misura per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- il comma 4.2 prevede che le imprese che servono fino a 100.000 clienti, in esito alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico di cui al precedente alinea, possano presentare richiesta di applicazione del regime individuale di determinazione delle tariffe di riferimento.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 180/2013, l'Autorità ha regolamentato i prelievi di energia reattiva limitatamente ai punti di prelievo serviti in media e bassa tensione nella titolarità di clienti finali con contratti per uso non domestico e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- la regolazione tariffaria per l'NPR1, approvata con la deliberazione 654/2015, ha confermato:
 - a) l'efficacia, a valere dall'1 gennaio 2016 della riforma dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva in media e bassa tensione da parte dei clienti finali non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, prevista dalla citata deliberazione 180/2013;
 - b) la regolazione vigente nel precedente periodo di regolazione, relativamente ai prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo in alta e altissima tensione, ai transiti nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione, nonché tra i punti di interconnessione tra reti di distribuzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in analogia con quanto già previsto ai fini della gestione dei meccanismi perequativi del precedente periodo di regolazione, prevedere che le informazioni necessarie alla determinazione degli ammontari di perequazione siano trasmesse dagli operatori secondo le modalità appositamente previste dalla Cassa a tale scopo, in coerenza con le disposizioni del TIT e della presente determinazione;
- con riferimento a ciascun meccanismo di perequazione di cui al comma 32.1 del TIT, rendere note, in allegato al presente provvedimento, le variabili da utilizzare e le grandezze di riferimento, corredate dalle relative definizioni, ai fini del calcolo dei saldi di perequazione;
- prevedere che, in sede di prima attuazione, relativamente all'anno 2016, i meccanismi di acconto oggetto della presente determinazione si applichino:
 - a) con riferimento alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 33 del TIT, limitatamente alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 clienti, nonché alle imprese di minori dimensioni che, in esito al completamento delle attività di cui al comma 4.1, lettera b), punto ii) della deliberazione 654/2015, accederanno al regime individuale di determinazione dei costi;
 - b) con riferimento alla perequazione dei costi di trasmissione di cui all'articolo 34 del TIT, limitatamente alle imprese distributrici che prelevano energia nei punti di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione;
- ai fini della determinazione degli acconti relativi alla perequazione di cui all'articolo 33 del TIT, tenuto conto della riforma introdotta dalla deliberazione 180/2013 e recepita nel TIT, prevedere, limitatamente all'anno 2016, modalità transitorie ai fini della valorizzazione dei ricavi rinvenienti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva effettuati da clienti finali non domestici in bassa e media tensione, secondo logiche prudenziali;
- limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione degli acconti relativi alla perequazione di cui all'articolo 33 del TIT, nelle more dell'integrazione (a partire dalla raccolta per le tariffe relative all'anno 2017) delle informazioni richieste nella raccolta "*Volumi di servizio erogati – DIS*", prevedere modalità transitorie di valorizzazione dei ricavi rinvenienti dall'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 9 del TIT, con particolare riferimento:
 - a) ai ricavi da corrispettivi per i prelievi di energia reattiva effettuati da clienti finali non domestici in bassa e media tensione;
 - b) al saldo algebrico tra ricavi e costi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.1, limitatamente alle componenti relative al servizio di distribuzione, ai prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione;
- in ragione delle necessità di affinamento delle informazioni necessarie alla determinazione degli acconti, prevedere che la partecipazione ai meccanismi di acconto sia facoltativa e che la Cassa disciplini le modalità di esercizio di detta facoltà;
- in coerenza con i criteri generali di cui al comma 32.6 del TIT :
 - a) al fine di allineare le tempistiche delle perequazioni disciplinate dal TIT con quelle previste nella RTDG, stabilire le seguenti cadenze temporali di riferimento:

- i. entro il 31 luglio di ciascun anno t , le imprese inviano i dati richiesti ai fini delle perequazioni relative all'anno $t-1$, secondo le modalità stabilite dalla Cassa ed in coerenza con quanto disposto nell'Allegato A alla presente determinazione;
 - ii. entro il 15 settembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice le comunicazioni preliminari dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - iii. entro il 15 novembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni finali dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - iv. entro il 15 dicembre di ciascun anno t , le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
 - v. entro il 31 dicembre di ciascun anno t , la Cassa eroga a ciascuna impresa distributrice quanto dovuto in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
- b) introdurre meccanismi di acconto dei saldi di perequazione di cui agli articoli 33 e 35 del TIT, secondo le modalità stabilite nell'Allegato A alla presente determinazione, con cadenza bimestrale, stabilendo altresì modalità applicative specifiche, in sede di prima attuazione relativamente all'anno 2016, in particolare in relazione alle tempistiche;
- prevedere che, nel caso in cui le variabili utilizzate ai fini della determinazione degli acconti siano state determinate d'ufficio dalla Cassa e producano un valore di acconto positivo, l'impresa distributrice non benefici dei suddetti acconti;
 - prevedere che qualora, in esito alla determinazione a consuntivo degli ammontari di perequazione, le anticipazioni erogate risultino complessivamente maggiori di tale determinazione, le imprese provvedano a versare alla Cassa la relativa differenza;
 - rinviare a successiva determinazione la definizione dei criteri relativi:
 - a) alla determinazione dei saldi di perequazione calcolati d'ufficio, ai sensi del comma 32.7 del TIT;
 - b) ai meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui all'articolo 33 del TIT nei confronti delle imprese distributrici alle quali si applica il regime parametrico di determinazione dei costi;
 - c) ai meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui all'articolo 35 del TIT, nei confronti delle imprese distributrici non direttamente connesse alla RTN
 - d) all'affinamento delle modalità di calcolo degli acconti di perequazione, a seguito dell'integrazione delle raccolte dati richiamati in motivazione, anche al fine di superare la facoltatività di tali meccanismi di acconto;

DETERMINA

Articolo 1

Modalità di gestione dei meccanismi di perequazione generale di cui alla Parte III del TIT

- 1.1 Le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 32.1 del TIT, sono disciplinate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Tempistiche

- 2.1 Ai fini di quanto previsto dal comma 32.4 del TIT ed in coerenza con i criteri generali di cui al comma 32.6 del medesimo TIT, a partire dall'anno 2016:
- a) entro il 31 luglio di ciascun anno t , le imprese trasmettono alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite ed in coerenza con quanto disposto nell'Allegato A alla presente determinazione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno $t-1$;
 - b) entro il 15 settembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice apposite comunicazioni preliminari dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - c) entro il 15 novembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni finali dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - d) entro il 15 dicembre di ciascun anno t , le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
 - e) entro il 31 dicembre di ciascun anno t , la Cassa eroga a ciascuna impresa distributrice quanto dovuto in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$.

Articolo 3

Meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui agli articoli 33 e 35 del TIT

- 3.1 A valere sui risultati di perequazione di ciascun anno t , in relazione ai meccanismi di perequazione di cui agli articoli 33 e 35 del TIT, la Cassa determina quote di acconto bimestrali, secondo le modalità riportate nella parte I dell'Allegato A alla presente determinazione.
- 3.2 In relazione all'anno 2016:
- a) la Cassa, entro 30 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede a comunicare gli importi in acconto relativi alle perequazioni di cui agli articoli 33 e 35 del TIT, calcolati secondo le modalità riportate nella parte I dell'Allegato A alla presente determinazione
 - b) entro il 30 settembre 2016, le imprese distributrici, per le quali gli importi in acconto sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto;

- c) entro il medesimo termine di cui al precedente punto b), la Cassa, ad eccezione di quanto disposto al comma 3.4, provvede a erogare, se positivi, gli importi in acconto di cui al punto 3.1;
 - d) gli acconti relativi ai bimestri successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono regolati con le scadenze temporali di cui al successivo comma 3.3.
- 3.3 A partire dall'anno 2017:
- a) entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre, le imprese distributrici, per le quali gli importi in acconto sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto;
 - b) entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre la Cassa, provvede a erogare, se positivi, gli importi in acconto di cui al punto 3.1, ad eccezione dei casi di cui al comma 3.4.
- 3.4 Qualora le variabili utilizzate ai fini della determinazione degli acconti di cui al comma 3.1 siano state determinate d'ufficio ai sensi del comma 32.7 del TIT e producano un valore di acconto positivo, l'impresa distributtrice non beneficia degli acconti di cui al medesimo comma 3.1.
- 3.5 Le disposizioni di cui al precedente comma 3.1, in sede di prima attuazione, si applicano:
- a) con riferimento al meccanismo di cui all'articolo 33 del TIT, limitatamente alle imprese distributrici che accedono al regime individuale di riconoscimento dei costi di cui al comma 8.2, lettera a) del medesimo TIT;
 - b) con riferimento al meccanismo di cui all'articolo 35 del TIT, limitatamente alle imprese distributrici, che prelevano energia dalla RTN, di cui al comma 14.1 del medesimo TIT.
- 3.6 La partecipazione al sistema di acconto di cui al presente articolo, è facoltativa. L'eventuale rinuncia agli acconti non può essere limitata ad uno solo dei due meccanismi di perequazione di cui al comma 3.1.
- 3.7 La Cassa disciplina le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 3.6.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Con successive determinazioni saranno disciplinati:
- a) i criteri relativi ai meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui all'articolo 33 del TIT nei confronti delle imprese distributrici alle quali si applica il regime parametrico di cui all'articolo 8 del TIT;
 - b) i criteri relativi ai meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui all'articolo 35 del TIT, nei confronti delle imprese distributrici non direttamente connesse alla RTN;
 - c) i criteri applicativi ai fini della determinazione dei saldi di perequazione calcolati d'ufficio, ai sensi del comma 32.7 del TIT;
 - d) affinamenti delle modalità di calcolo dei suddetti acconti, in esito all'integrazione delle raccolte dati richiamati in motivazione, anche al fine

di superare la facoltatività dei meccanismi di acconto di cui al comma 3.6 del presente provvedimento.

- 4.2 In sede di prima applicazione dei meccanismi di cui al comma 3.1, Terna, entro 8 giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente determinazione, trasmette alla Cassa le informazioni di cui al comma 3.4 dell'Allegato A alla presente determinazione
- 4.3 La presente determinazione è trasmessa alla società Terna SpA, alla Cassa ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 29 giugno 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti